

STATUTI

AOL

Associazione degli Amici dell'Organo del Locarnese

Approvati dall'Assemblea costitutiva del 2 giugno 1993,

Già modificati 14.04.2012 e 4 marzo 2019,

Revisione parziale, approvato dall'assemblea ordinaria annuale, del 21 marzo 2022

Denominazione, scopo e sede

Art. 1 (*revisionato 21.03.2022*)

Con la denominazione "Amici dell'Organo del Locarnese" (in seguito AOL), è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2 (*revisionato 21.03.2022*)

L'associazione ha per scopo:

- Per ragioni storiche originariamente, la messa in valore e la tutela degli organi siti nelle Chiese della nostra Città, in particolare lo strumento Urbani-Bossi-Marzi della Chiesa Collegiata di St. Antonio;
- Attualmente tale attività si estende ad organi selezionati della Regione del Locarnese
- La promozione ed organizzazione (in proprio o in collaborazione con altri Enti) di concerti e di ogni altra attività musicale legata all'Organo.
- L'associazione (AOL) può far parte, quale membro collettivo, di altre associazioni che promuovono attività culturali/musicali e legate all'organo (es. associazioni cantonali, nazionali ed internazionali). Ciò è valido pure per i membri di Comitato, quali membri individuali.

L'AOL non discrimina a livello di razza, etnia, convinzioni politiche e confessionali.

Art. 3

L'associazione ha sede al domicilio del presidente.

La sua durata è indeterminata.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- l'Ufficio di revisione

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi privati o pubblici.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Membri

Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone e le associazioni interessate al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo (news letter), destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7 (revisionato 21.03.2022)

L'associazione è composta da:

- membri individuali
- membri sostenitori
- membri fondatori
- membri di diritto
- membri collettivi

I membri collettivi vengono assimilati ai membri individuali.

Sono membri di diritto dell'AOL gli enti proprietari degli strumenti coinvolti nella stagione artistica corrente, storicamente il Comune di Locarno, l'Ente Iniziative del Locarnese e la Parrocchia di Locarno.

I membri di diritto, fondatori, sono esonerati dal pagamento della quota annua.

Art. 8 (revisionato 21.03.2022)

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea generale.

Le relazioni e collaborazioni tra AOL e membri collettivi (associazioni) vengono definite in un contratto tra le parti.

Art. 9

Lo status di membro si estingue in seguito a:

a) dimissioni. Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto al presidente o al comitato direttivo e non esonerano dal versamento della quota dell'anno in corso.

b) esclusione «per validi motivi».

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni comporta l'esclusione dall'associazione.

Assemblea generale

Art. 10

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 11

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e approva la modifica lo Statuto
- nomina o conferma, su proposta del Comitato direttivo, il Presidente dell'Associazione, scelto tra i membri di Comitato, i membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- approva la linea di lavoro e può proporre le attività dell'associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- dà lo scarico al Comitato direttivo e all'Ufficio di revisione
- approva, su proposta del Comitato direttivo, la quota annuale dei membri
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art. 12

Il Comitato direttivo convoca le assemblee ordinarie annuali indicativamente con 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 14 (revisionato 21.03.2022)

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Ogni membro ha diritto ad un voto. I membri collettivi hanno diritto ad un voto.

Per alcune questioni importanti, può essere necessaria una maggioranza qualificata, ad es. la maggioranza assoluta (si raggiunge con la maggioranza dei voti più uno)

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- discussione sul rapporto del Comitato direttivo
- i progetti futuri
- i libri contabili e i rapporti dell'Ufficio di revisione
- l'elezione dei membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- le proposte individuali.

Art. 18

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima.

Art. 19

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'associazione.

Comitato direttivo

Art. 20

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 21

Il Comitato direttivo è composto da almeno tre membri nominati per 4 anni dall'Assemblea generale e di 2 membri di diritto in rappresentanza del Comune e della Parrocchia.. Il Comitato si autodetermina, esso nomina al suo interno il Vicepresidente, il Cassiere e il segretario. [Articolo modificato dall'Assemblea del 28 maggio 1997]. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

Di regola il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta di uno dei suoi membri. I membri di diritto possono fare richiesta di essere rappresentati da parte di un membro del Comitato.

Art. 22

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo (del presidente e di un altro membro).

Art. 23 (revisionato 21.03.2022)

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi dando seguito alle decisioni dell'Assemblea dell'AOL
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- stipulare contratti con terze parti quando necessario.
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione, definendo l'ambito, il contenuto e le necessità finanziarie delle manifestazioni musicali che si intendono promuovere;
- distribuisce le competenze o gruppi di lavoro al suo interno e decide eventuali attività complementari nell'ambito degli scopi dell'AOL, informando l'Assemblea;
- cura le relazioni con autorità politiche, enti di interesse pubblico, enti finanziari e organi d'informazione;
- delega la rappresentanza dell'AOL presso altre manifestazioni od occorrenze.

Art. 24

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

In tale contesto prepara i preventivi, i consuntivi e i bilanci finanziari con i relativi documenti;

Art. 25

Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Ufficio di revisione

Art. 26

L'Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall'Assemblea generale. Essi restano in carica per quattro anni.

Scioglimento

Art. 27

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

I beni sociali dell'AOL saranno devoluti in modo uguale al Comune e alla Parrocchia di Locarno. Nel caso in cui questi Enti rinunciassero a tale devoluzione, i beni sociali verranno assegnati ad altri Enti che perseguono uno scopo sociale di interesse pubblico nel Locarnese.

Foro giudiziario e norme generali

Art. 28.

Per qualsiasi contesa che dovesse nascere nell'ambito dell'AOL farà stato il foro giudiziario di Locarno. Inoltre, per quanto non espressamente previsto dai presenti Statuti, fanno stato le norme del CCS.

Il presente Statuto è stato letto ed adottato dall'Assemblea generale del 21 marzo 2022 a Locarno.

Firme

I rappresentanti dell'associazione (di norma il presidente e un altro membro del Comitato direttivo)

Il presidente:

Il direttore artistico:

Mario Maggiorini

Andrea Pedrazzini

Locarno, 21 marzo 2022

STATUTI

AOL

Associazione degli Amici dell'Organo del Locarnese

Allegato 1. Tariffario

Valido per l' anno 2022

Sono soci le persone fisiche che versano la tassa sociale annua di Fr 50.-

Studenti e apprendisti Fr 20.-

Sono soci sostenitori le persone fisiche che versano la tassa sociale annua di almeno Fr 100.-

Sono soci a vita le persone fisiche che versano un importo di almeno Fr 500.-

I membri collettivi versano una tassa sociale stabilita annualmente